



# CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

---

**Ordinanza n. 91 del 19-11-2009**

## **OGGETTO: ORDINANZA ANTI ACCATTONAGGIO**

**PRESO ATTO** della presenza di soggetti che, specie nelle vie dei centri abitati, presso le intersezioni stradali, davanti le chiese e gli ingressi di cimiteri, durante il mercato, in prossimità di attività commerciali, nelle aree adibite a parcheggio ed in altri analoghi luoghi dove maggiore è la concentrazione o il passaggio di persone, richiedono denaro utilizzando lo strumento dell'accattonaggio anche in forma petulante e molesta, a volte accompagnandosi con infanti o avvalendosi di minori, ovvero esibendo o simulando malformazioni o menomazioni e analoghi mezzi fraudolenti per cercare di destare l'altrui pietà;

**DATO ATTO** come il persistere del fenomeno segnalato dai cittadini, oltre a richiedere un'assidua e attenta attività dei Servizi Sociali comunali atta ad attuare ogni opportuna iniziativa volta ad aiutare quanti versano in condizioni di effettiva indigenza, dall'altro debba costituire oggetto di controllo per tutte le implicazioni di sicurezza urbana che vi si associano, dal senso di degrado che tali manifestazioni comportano, al rischio per l'incolumità degli stessi mendicanti quando si soffermano nel mezzo delle intersezioni stradali, alle speculazioni criminali che gravano sui soggetti deboli, quali minori, donne, anziani e portatori di handicap;

**RITENUTO** quindi necessario adottare dei provvedimenti atti a contenere il fenomeno ed assicurare un'ordinata e civile convivenza nell'interesse stesso dei soggetti attivi che in buona sostanza ne sono le prime vittime e, a tal fine, individuare gli ambiti urbani e i siti dove è necessario impedire l'accattonaggio, anche allo scopo di contrastare più efficacemente l'interesse criminale allo sfruttamento dei soggetti citati;

**VISTO** l'articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;

**VISTO** l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

**VISTO** l'articolo 190 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;

## **ORDINA**

1. L'accattonaggio non è consentito nei luoghi del territorio comunale di seguito indicati:

- a) Intero territorio dei centri abitati;
- b) Presso le intersezioni stradali;
- c) All'interno delle aree adibite a parcheggio;
- d) Davanti e in prossimità di luoghi di culto e di cimiteri;
- e) Davanti o in prossimità degli ingressi di esercizi commerciali;
- f) Davanti o in prossimità di uffici pubblici.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di:

- una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento, in misura ridotta, della somma di:
  - a) - Euro 100,00 nel caso della 1^ violazione;
  - b) - Euro 250,00 nel caso della 2^ violazione;
  - c) - Euro 500,00 dalla 3^ violazione.
- la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 24.11.1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'articolo 13 della citata legge.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, presso le bacheche comunali ed il sito internet del Comune di Selvazzano Dentro.

Il presente provvedimento viene trasmesso per debita conoscenza alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Padova, alla Questura di Padova, al Comando Compagnia dell'Arma dei Carabinieri di Padova.

L'esecutività della presente ordinanza è demandata al Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco  
Enoch Soranzo